

(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)



Comando Polizia Municipale – Amministrativa PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA Nº 10/2015 Prot. n. 1017

REGOLAMENTAZIONE DELLO SCI, IN PISTA E FUORI PISTA, SULLE AREE SCIABILI E DELLA FREQUENTAZIONE IN MONTAGNA IN AMBIENTE INNEVATO CON PERICOLO VALANGHE MARCATO 3 O SUPERIORE NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE)

IL SINDACO

Viste le condizioni del manto nevoso caratterizzato da cumuli creati dalle precipitazioni nevose che interessano il crinale appenninico nel periodo invernale, special modo nei mesi di febbraio e marzo, con il conseguente pericolo di distacco spontaneo, ma, anche e soprattutto, di quello provocato dal passaggio di sciatori ed escursionisti, di slavine e/o valanghe nei pressi e sopra le piste da sci e nelle aree innevate del territorio comunale poste al di sopra del limite della vegetazione arborea;

Vista la notevole affluenza sulle piste di sci presenti nel territorio del Comune di Villa Minozzo, di turisti e non, ed in particolare di bambini, snowbordisti, telemarkisti e sciatori in genere, di ogni livello e capacità;

Ritenuto necessario, per una maggiore sicurezza ed incolumità pubblica, regolamentare la frequentazione a qualunque titolo dei territori nei quali viene indicata la presenza di un marcato o forte pericolo di valanghe;

Ritenuto necessario adeguare la disciplinare sulla circolazione degli stessi fuori e sulle piste di sci, in conformità a quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2003 n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", legge quadro in materia che riprende ed attualizza la regolamentazione internazionale unificata, approvata dal Congresso della F.I.S. di Beirut nel 1967 e quindi ufficialmente adottata dalla F.I.S., la quale in copia si allega alla presente (allegato A);

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2005" Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate – Decalogo dello sciatore" (allegato B);

Visto l'articolo 54 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

dalla data odierna, fino a revoca della presente, su tutte le aree sciabili servite da impianti di risalita del territorio del Comune di Villa Minozzo che:

- 1. tutti gli sciatori, qualunque sia la disciplina praticata (sci, carving, snowboard, telemark, ecc...), devono attenersi al "Decalogo comportamentale dello sciatore", allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2. salvo autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata, è vietato sciare o percorrere le piste, in orario di chiusura degli impianti, per la concomitante presenza di gatti ed altri mezzi battipista operanti;
- 3. tutti gli impianti di risalita devono essere dotati della segnaletica, conforme a quella prevista dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20.12.2005, nonché di cartelli di adeguate dimensioni, scritti con caratteri ben visibili e facilmente comprensibili che riportino il decalogo sopra citato, il divieto di che trattasi, nonché le sanzioni che verranno applicate. Tali cartelli devono essere posizionati, a cura del gestore, sia alla partenza (nelle immediate vicinanze



(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)



Comando Polizia Municipale – Amministrativa PROTEZIONE CIVILE

degli apparecchi di controllo delle tessere skipass) sia nella zona d'arrivo o di sganciamento di ogni impianto, nella posizione più visibile agli utenti.

4. Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione da € 50,00 a € 500,00, con ammissione del pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di € 100,00, entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della L. 689/81 e successive modificazioni.

AVVERTE

- Quando il pericolo valanghe è **forte 4** o **molto forte 5**, <u>è vietata</u> l'attività: sci alpinistica, alpinistica, escursionistica e sci fuori pista, su tutte le aree innevate del territorio del Comune Villa Minozzo (RE), poste al di sopra del limite superiore della vegetazione arborea, a tutela dell'incolumità degli avventori;
- Quando il pericolo valanghe è marcato 3, fatti salvi provvedimenti più restrittivi:
 - A) Su tutte le aree innevate del territorio del Comune Villa Minozzo (RE), poste al di sopra del limite superiore della vegetazione arborea, da parte di chi effettua a qualunque titolo attività sci alpinistica, alpinistica, escursionistica e sci fuori pista vanno osservate le seguenti prescrizioni:
 - 1. coloro che svolgono la funzione di accompagnamento o di guida di gruppi di persone (gruppi da qualsiasi numero composti, compresi i singoli frequentatori) al fine di percorrere percorsi fuori pista debbono essere dotati di grande capacità di valutazione del pericolo locale di valanga e di buona capacità nell'individuazione dei percorsi scevri da altri pericoli connessi all'ambiente montano invernale;
 - 2. ciascuno di coloro che effettuano percorsi fuori pista deve essere dotato di ARTVA (sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso), di pala e di sonda;
 - 3. ciascuno di coloro che effettuano percorsi fuori pista deve essere sufficientemente formato in tema di procedure di ricerca dei travolti da valanga mediante ARTVA ovvero mediante sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso;
 - 4. nel percorrere le aree di crinale, si prescrive di evitare di caricare le eventuali cornici di neve, che dovranno essere accuratamente individuate a cura dell'accompagnatore o guida;
 - 5. si prescrive di evitare i percorsi che attraversino i versanti a rischio e/o le zone di accumulo da vento, individuabili dall'osservazione locale delle forme della neve e del manto nevoso e dal bollettino valanghe.
 - B) All'interno della aree boscate innevate del territorio del Comune Villa Minozzo (RE), da parte di chi effettua a qualunque titolo attività sci alpinistica, alpinistica, escursionistica e sci fuori pista vanno osservate le seguenti prescrizioni:
 - 1. coloro che svolgono la funzione di accompagnamento o di guida di gruppi di persone (gruppi da qualsiasi numero composti, compresi i singoli frequentatori) al fine di percorrere percorsi fuori pista debbono essere dotati di buone capacità di valutazione del pericolo locale di valanga e di buona capacità nell'individuazione dei percorsi scevri da altri pericoli connessi all'ambiente montano invernale;
 - 2. nell'attraversamento dei canaloni posti all'interno delle aree boscate ma che si originano nelle aree di alta montagna e che quindi possono in alcune occasioni essere attraversati da flussi valanghivi, va osservata la prescrizione di prestare particolare cautela, di osservare ed ascoltare prima dell'attraversamento se vi siano segnali di valanghe in corso, di non permanere a lungo nei luoghi di canale, di premunirsi per un veloce attraversamento delle aree di canale mediante previa adozione di equipaggiamento idoneo alla progressione anche



(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)



Comando Polizia Municipale – Amministrativa PROTEZIONE CIVILE

quando queste zone siano, rispetto alle aree circostanti, caratterizzate da ghiaccio (ramponi, rampant, etc.);

C) A tutti coloro che intendono effettuare percorsi fuori pista, al fine di conoscere il grado di pericolo di valanghe riconosciuto dalla Prefettura di Reggio Emilia, dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile e dall'ARPA – SIMC, la possibilità di consultare preventivamente l'Allerta di Protezione Civile sul sito internet http://www.protezionecivile.emilia-romagna.it/allerte-regionali, il Bollettino Nazionale del Corpo Forestale dello Stato - Servizio Meteomont di previsione neve e valanghe, disponibile sul sito internet http://www.sian.it/infoMeteo/index.do, per conoscere le condizioni meteorologiche, nivologiche e le previsioni sul pericolo valanghe. Ulteriori informazioni indicanti il livello di pericolo "in zona" possono essere ottenute rivolgendosi presso i competenti Uffici Comunali, le stazioni locali del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Emilia-Romagna, del Corpo Forestale dello Stato o presso i Gestori dei rifugi e la Squadra di Soccorso Piste della Croce Verde di Villa Minozzo.

Per una più corretta interpretazione della presente ordinanza si precisa inoltre quanto segue:

- Per percorsi "fuori pista" si intendono sia i percorsi al di fuori delle piste battute e serviti dagli impianti dell'area sciabile attrezzata che i percorsi alpinistici, scialpinistici ed escursionistici non serviti dagli impianti delle aree sciabili attrezzate.
- Le "viabilità di servizio accedenti ai rifugi" che siano percorribili con automezzi e che quindi non siano qualificabili come sentieri o mulattiere, anche quando insistano in aree poste al di sopra del limite superiore del bosco, restano percorribili a piedi da alpinisti, scialpinistici ed escursionisti senza necessità di applicare le prescrizioni della presente ordinanza. Ciò a meno che lungo tali viabilità vengano apposti segnali di divieto di transito di cui al C.d.S. in relazione alle condizioni locali di pericolo ravvisate e segnalate a cura della Polizia Municipale, del Gestore, del Corpo Forestale dello Stato, del CNSAS-SAER a questo Comune.
- Ai sensi dell'art. 15 comma 4 L.363/2003, le viabilità che svolgono anche funzione di pista da sci, in forza di previ accordi formalizzati tra questo Comune ed il gestore dell'area sciistica attrezzata, sono percorribili anche in risalita con gli sci ai piedi, o a piedi, o con ciaspole, da parte di chi effettua a qualunque titolo, attività sci alpinistica, alpinistica, escursionistica. Coloro che effettuano la risalita debbono comunque mantenersi ai bordi ella pista, avere cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettare le prescrizioni di cui alla legge sullo sci.

Sono esclusi dall'applicazione delle prescrizioni della presente ordinanza:

- i mezzi ed il personale di servizio e/o soccorso, in quanto tenuti all'applicare le procedure e regolamentazioni di sicurezza interne ai rispettivi Corpi o Organizzazioni, di cui al D.Lgs. 81/2008;
- le guide alpine italiane e straniere abilitate (art. 4 della legge 02/01/1989, n. 6 "Ordinamento della professione della guida alpina");
- le aree sciabili attrezzate, in quanto messe in sicurezza dal gestore, a norma della L.363/2003, con
 esclusione dei percorsi fuori pista serviti dagli impianti, i quali invece sono regolamentati come
 sopra prescritto.

Il presente provvedimento sostituisce le precedenti ordinanze emesse da questo Comune inerenti il pericolo valanghe.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:



(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)



Comando Polizia Municipale – Amministrativa PROTEZIONE CIVILE

al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e per la notificazione ai gestori degli impianti di risalita;

- al Servizio di Polizia Municipale e Provinciale, Stazione dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, Capo Stazione Soccorso Alpino Emilia-Romagna (SAER) e ogni altro organo di Polizia, presenti sul territorio per assicurare il soccorso sulle piste, di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza ed irrogare le sanzioni previste in caso di inosservanza delle stesse.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Ai sensi degli artt. 3, 4° comma, e 5, 3° comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento è il sig. Sassi comm. Elio Ivo.

Dalla Residenza Municipale, lì 06 Marzo 2015

EIS/

IL SINDAC Luggi Fioochi